

**ARBITRATO**  
**IN SALITA LA STRADA DEGLI ARBITRI PER**  
**OTTENERE IL COMPENSO**

*Tribunale di Sondrio- Presidente di Sezione Dott. Piero Paci.*

*Procedimento ex art. 814 c.p.c. Ordinanza 6 ottobre 2006.*

*Nel procedimento promosso per la liquidazione ex art. 814 c.p.c., in caso di impugnazione del lodo nella quale vengano asseriti motivi di nullità che comportino l'eventuale responsabilità degli arbitri, quest'ultimo è pregiudiziale e comporta la sospensione ex art. 295 del primo.*

\* \* \* \*

Così, in sintesi, si può massimare l'interessante ed assolutamente innovativa ordinanza Presidenziale del Tribunale di Sondrio, emessa in un procedimento instaurato dai componenti di un Collegio Arbitrale per ottenere la liquidazione del compenso che, autodeterminato, evidentemente non è stato accettato dalle parti, che si sono costituite nella procedura opponendosi alla liquidazione.

E' opportuno riportare integralmente il testo dell'ordinanza:

*“Il Presidente di Sezione*

*sciogliendo la riserva;*

*letto il ricorso presentato ex art. 814 c.p.c. dagli avv.ti AAA, BBB, CCC;*

*sentite le parti all'udienza del 2 ottobre 2006;*

*ritenuto che avverso i lodi (parziale e definitivo) di cui trattasi è stata proposta impugnazione avanti la Corte d'Appello di Milano per*

asseriti “vizi di procedura e gravi errori nelle decisioni di merito” (la sottolineatura è nostra);

*che a seguito dell'intervenuta modifica normativa l'art. 813 ter (responsabilità degli arbitri) comma 6, prevede espressamente che “nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti, o nel caso di nullità parziale del lodo sono soggetti a riduzione”;*

*che ai sensi dell'art. 295 “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipenda la decisione della causa”;*

*che pertanto può dirsi che la decisione della questione di cui è investito con il ricorso in esame, il sottoscritto giudice dipende dalla definizione della controversia della quale è investita la Corte d'Appello di Milano*

*P.Q.M.*

*Sospende il procedimento in corso ai sensi e per gli effetti della sopra citata normativa.*

**\*\*\* \*\***

**Alcuni brevi cenni sulla responsabilità degli arbitri prima della riforma dell'istituto avvenuta con D.lvo 2.2.06 n. 40.**

L'ordinanza che ci si accinge a commentare trae certamente la sua origine dalla novella dell'art. 813, che dall'originaria, unitaria formulazione è stato scisso in tre distinti articoli : 813, 813 bis, 813 ter.

Nella vecchia formulazione l'articolo in parola prevedeva due distinte ipotesi di responsabilità consistenti nella pronuncia del lodo fuori termine

(salvo il disposto dell'art. 821) e nella rinuncia all'incarico, una volta costituito il collegio, senza giustificato motivo. A queste due ipotesi di responsabilità si aggiungeva quella legata alla revocazione del lodo ai sensi del combinato disposto dell'art. 831 e 395, comma 6 del c.p.c.

Tale ristretto ambito di responsabilità traeva il proprio fondamento, in breve, dal contenuto dell'obbligo degli arbitri e dal suo inadempimento codificato ai fini della responsabilità.

Essa era strettamente correlata in via analogica con l'obbligo che assume il Giudice derivante dal contratto di impiego pubblico, come diceva Carnelutti (in "Lezioni" III, n. 273 pag. 438), che gli imponeva di compiere gli atti del proprio ufficio non solo nei confronti dello Stato ma anche nei confronti delle parti. L'illustre Autore, quindi, trovava la fonte della responsabilità nell'inadempimento, trasferendo tale concetto anche in relazione agli arbitri, fondato sul contratto di arbitrato derivante dalla clausola compromissoria o dal compromesso integrati dall'accettazione degli arbitri.

Della sessa opinione, storicamente, anche Vecchione ("L'ARBITRATO", Giuffrè, 1971, pagg. 454 e seguenti), che, peraltro, precorrendo i tempi, ipotizzava anche una responsabilità oltre che per quelle previste dall'art. 813 e per dolo (art. 831), anche per colpa grave ex art. 1710 c.c. (o in ogni caso ex art. 2043 c.c.), ed ex art. 1727 c.c. ampliando, quindi, lo spettro della responsabilità degli arbitri ancorandola a quella di natura non solo processuale ma civilistica, a differenza di quella del giudice ancorata unicamente alla norma processuale (art. 51 c.p.c.).

La ratio della limitazione e della differenza tra responsabilità (nella normativa previgente) tra responsabilità del giudice e quella degli arbitri riposava nella natura di pubblica funzione del primo rispetto ai secondi, legati alle parti da un rapporto – anche – di diritto privato.

Tuttavia seppure la dottrina avesse già ipotizzato ipotesi più ampie di responsabilità degli arbitri, nella prassi, ai fini della determinazione dei compensi ex art. 814, con il vecchio sistema legislativo, tali responsabilità non potevano essere efficacemente opposte in sede di liquidazione.

Occorre ora effettuare una breve disamina della novella, prima di poter affrontare e commentare l'ordinanza del Tribunale di Sondrio.

\*\* \* \*\*

**Cenni sulla riforma del C.P.C. in materia arbitrale circa il tema della responsabilità. Breve esegesi delle norme attinenti il caso specifico.**

Con il D.L.vo 2.2.2006 per quanto d'interesse nel caso specifico, il regime della responsabilità degli arbitri è profondamente mutato.

Più correttamente si può dire che dopo una evoluzione passata attraverso le diverse novelle dell'istituto (citiamo quella del 1973, L. 11.8.73, n. 533 e la più recente intervenuta con L. 5.1.94, n. 25) che in sostanza aveva lasciato immutato il problema, il nuovo art. 813, oltre alle tradizionali ipotesi di responsabilità, ha codificato quelle che già alcuni eminenti autori ipotizzavano più di trenta anni orsono.

In particolare l'art. 813 ter rubricato espressamente "responsabilità degli arbitri" (si noti la differenza della rubrica del vecchio art. 813 intitolata "accettazione ed obblighi degli arbitri) dispone espressamente che:

*"Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:*

1) con dolo o colpa grave ha omissso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;

2) con dolo o colpa grave ha omissso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826;

3) fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma n. 1).

Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta.

Se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese on gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.

*Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.*”.

Dal complesso articolato dell'art. 813 ter, con apprezzabile espressione di tecnica legislativa vengono chiaramente individuate le ipotesi nelle quali l'arbitro viene chiamato a rispondere nei confronti delle parti.

Meritevole di segnalazione è la disposizione finale (ma il concetto è chiaro sin dal primo comma) che segna la fine della solidarietà della responsabilità degli arbitri. Risponde solo colui, o coloro, degli arbitri che incorrono in comportamenti gravemente colposi o dolosi. Da collegiale, dunque, si passa a responsabilità personale.

I primi due commi non presentano problemi interpretativi particolari.

La novità consiste nel codificare specificamente la responsabilità omissiva o dilatoria in generale riferita ad “atti dovuti”, quindi non solo circa la ritardata od omessa pronuncia del lodo, ma anche di atti o provvedimenti interinali (1° comma, n. 1), e nel codificare espressamente la responsabilità – ripetiamo – personale – a carico dell’arbitro che con dolo o colpa grave omette o impedisce la pronuncia del lodo (1° comma, n. 2).

Il secondo comma rappresenta la norma di chiusura rispetto ai casi di responsabilità dell’arbitro, rinviando a quanto previsto in tema di responsabilità civile dei magistrati, che con la specifica esenzione da responsabilità prevista dal comma 2 dell’art. 2 della Legge 13.4.88, n. 117 prevede altrettanto specificamente, al comma 3, letter a), b). c.) a definire i comportamenti che costituiscono colpa grave. La lettera d) concerne provvedimenti relativi alla libertà personale, per cui non sono di interesse per gli arbitri.

I successivi commi (3° e 4°) dell’art. 813 ter regolamentano il tempo del giudizio, e non creano dubbi interpretativi.

Così come non vi sono particolari osservazioni in merito ai commi successivi, che determinano e delimitano l’ambito del risarcimento, ed in

particolare il comma 6° che sancisce l'elisione, totale o parziale del diritto dell'arbitro che sia incorso in responsabilità.

Dell'ultimo comma si è già detto.

Delineato il quadro della norma, senza pretesa di esustività, si può ritenere che oggi la responsabilità dell'arbitro sia stata relativamente estesa rispetto a prima; sia stata tipicizzata, per cui si può ritenere che le ipotesi siano tassative e non estensibili ad altre ipotesi, con la conseguenza che, da un lato responsabilizzano, ma con lodevole chiarezza, in misura maggiore gli arbitri, ma dall'altro vengono anche (probabilmente) tutelati da iniziative che non rientrano nelle ipotesi tassative.

Meritevole di considerazione è anche la precisazione che la responsabilità, salvo, ovviamente l'ipotesi di cui al comma 1, n. 1, è inscindibilmente legata all'accoglimento dell'impugnazione per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta che comportino in concreto profili di responsabilità degli arbitri.

Peraltro a questo punto sorge un primo problema, ossia in qual modo dall'accoglimento di un motivo di impugnazione da parte della Corte d'Appello si possa trarre la personale responsabilità del (o degli) arbitri, dubitando che la Corte, investita dall'impugnazione per i noti motivi di nullità, possa dare indicazione su comportamenti dolosi o gravemente colposi, anche incidentalmente, nei confronti di chi non è parte del procedimento d'impugnazione.

Concluso questa breve escursione esegetica, si può procedere all'esame dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Sondrio.

\*\* \* \*\*

**L'ordinanza presidenziale ex art. 814. Fondamento logico – giuridico.**

**Profili critici ed aspetti procedurali e sostanziali.**

L'antefatto consiste nell'emissione di un lodo arbitrale in materia di opere pubbliche, la cui impugnazione pende innanzi la Corte d'Appello di Milano.

Poichè le parti non accettavano l'autodeterminazione dei compensi, gli arbitri si rivolgevano al Presidente del Tribunale di Sondrio per i provvedimenti di liquidazione ai sensi del novellato art. 814 c.p.c.

In merito alla novella dell'art. 814 si deve segnalare l'importanza del secondo comma, ultimo capoverso, che ne prevede la reclamabilità ex art. 825 c.p.c., con conseguente applicabilità dell'art. 830 c.p.c., 4° comma (sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza).

Ma veniamo ad esaminare l'ordinanza cercando di ricostruirne la ratio.

Il giudicante parte chiaramente e letteralmente da un dato di fatto: la pendenza dell'impugnazione del lodo sia parziale che definitivo innanzi la Corte d'Appello di Milano.

Dal testo dell'impugnazione viene messo in evidenza che la stessa è stata proposta (anche) per “asseriti vizi di procedura e gravi errori nelle decisioni di merito”.

Ne deduce, quindi, che a seguito dell'intervenuta modifica normativa, poichè l'art. 813 ter, comma 6 prevede espressamente che *“nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo ed il rimborso delle spese non gli sono dovuti, o nel caso di nullità parziale del lodo sono soggetti a riduzione, si instaurerebbe un rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra il procedimento di impugnazione e quello di liquidazione e “che*



*pertanto può dirsi che la decisione della questione di cui è investito con il ricorso in esame, il sottoscritto giudice dipende dalla definizione della controversia della quale è investita la Corte d'Appello di Milano", per queste considerazioni sospendendo il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 295 c.p.c..*

L'ordinanza, della quale non constano precedenti in termini è certamente di grande interesse e gravida di conseguenze.

Il percorso logico seguito dal giudicante, di per se, mostra una certa coerenza con i principi generali, ed in teoria potrebbe anche essere condivisibile nonostante la più che sintetica motivazione.

Nella stessa peraltro, pare che si diano implicitamente per scontati elementi di fatto e di diritto che suscitano non poche perplessità.

Vediamole.

Innanzitutto occorre prendere le mosse dall'art. 813 ter, nella sua interezza, per valutare se sia o no corretto addivenire ad una decisione come quella in commento.

I dubbi non sono pochi. Infatti è pacifico testualmente che per intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti del o degli arbitri (fatto salvo il caso di cui al comma 1 n. 1 dell'art. 813 ter) le condizioni di procedibilità ed ammissibilità sono costituite:

- 1) dall'annullamento totale o parziale del lodo, con sentenza passata in giudicato;
- 2) che il presupposto per l'azione di responsabilità sia fondato sui motivi per i quali l'impugnazione è stata accolta.

Nessuna di queste due condizioni sono ovviamente esistenti al momento della domanda di liquidazione, nella quale viene opposto semplicemente il procedimento impugnatorio pendente del lodo con l'asserzione che esso sarebbe frutto di vizi di procedura e gravi errori nelle decisioni di merito.

Da queste asserzioni – fermo restando il fatto che il lodo è impugnato – combinate con il comma 6° dell'art. 813 ter che esclude, determinare tout court la pregiudizialità e la sospensione del provvedimento sembra a chi scrive che manchi più di un motivato passaggio logico.

Il primo passaggio non espresso consiste nell'enunciare se, per prendere partito a favore della sospensione del procedimento, l'impugnazione sia stata oggetto di delibazione sommaria oppure no.

In caso negativo, allora, si tratterebbe praticamente di una sospensione automatica legata semplicemente ad una asserzione di parte.

In caso implicitamente positivo, è lecito dubitare che tale delibazione sommaria rientri – almeno con il testo vigente, nei poteri del giudicante.

Dal testo dell'ordinanza pare si possa escludere l'ipotesi di delibazione sommaria, il che è da ritenersi corretto.

D'altro canto verrebbe, come viene, applicato un automatismo del quale ci sfuggono le basi, anche considerando che l'asserzione degli impugnanti circa vizi di procedura e gravi errori nelle decisioni di merito non sembrano esattamente coincidenti con le fattispecie tipiche che caratterizzano la responsabilità del o degli arbitri.

Ma non solo. Desta infatti perplessità che la pregiudizialità consista nel giudizio impugnatorio, il cui accoglimento è senz'altro condizio sine qua non per il futuro giudizio di responsabilità, ma nel giudizio ex art. 829

c.p.c. si creano solo le basi obiettive per quello eventuale di responsabilità, nel quale andranno, sulla base della pronuncia annullatoria, dedotte e dimostrate le condotte dolose e gravemente colpose degli arbitri, che, si può tranquillamente affermare, non sono oggetto del giudizio di appello, che si troverebbe a formulare decisioni contro soggetti che del giudizio non sono parte (a meno che nel giudizio di impugnazione non vengano citati anche gli arbitri, il che, processualmente, non sembra corretto ed in contrasto ora con il codificato giudizio di responsabilità che è, nel merito, autonomo dal giudizio di impugnazione del lodo.

Ne consegue che pregiudiziale direttamente, semmai, è il processo instaurato dopo l'annullamento per determinare se questo sia stato causato, o meno, da comportamenti fonte di responsabilità previsti dall'art. 813.

Resta, quindi, da considerare se il provvedimento adottato, nel contesto specifico delle norme richiamata possa, oppure no, rappresentare una soluzione applicabile.

Vi è da dire che, ad onor del vero, la succinta ma molto raffinata ordinanza presidenziale non appare totalmente avulsa dal sistema generale codicistico, che lascia un discreto spazio di manovra circa la definizione di pregiudizialità ma per le sommarie ragioni esposte in precedenza non mi sembra del tutto condivisibile.

Vi è anche da dire che, certamente, il presumibile intento del giudicante sia quello di contemperare gli interessi delle parti con quelli degli arbitri, colmando pretoriamente quella che potrebbe apparire una lacuna nella riforma che non coordina il dettato dell'art. 813 ter con quello dell'814 c.p.c.. Ma per arrivare a tanto occorre necessariamente una delibazione dei

motivi di impugnazione del lodo che mal si concilia con la lettera dell'814, né con la tradizionale autonomia di tale procedimento in relazione alle sorti del lodo.

Né può confortare una siffatta interpretazione la nuova previsione del secondo comma del citato articolo che introduce il provvedimento di reclamo ai sensi dell'art. 825 c.p.c.

Esso ( oltre ad essere apprezzabile in quanto dota di mezzo di impugnazione specifico il provvedimento di liquidazione senza dover percorrere il macchinoso iter previsto dall'art. 111 Costituzione, pacificamente ammissibile con la precedente formulazione dell'art. 814 in quanto il provvedimento presidenziale incide decisionalmente su diritti soggettivi perfetti) infatti ha ad oggetto in base alla logica, un provvedimento di merito esecutivo, il quale può, in ricorrenza di gravi motivi, essere sospeso ex art. 830 quarto comma del c.p.c..

La sospensione, infatti, e chiaramente riferita all'efficacia del titolo esecutivo formatosi con l'ordinanza presidenziale, e non pare proprio che possa essere intesa come sospensione del procedimento di liquidazione ex art. 295 c.p.c.

Ritengo pertanto che, con l'attuale sistema normativo, anche se profondamente novellato, non si modifichi la tradizionale collocazione di autonomia del procedimento di liquidazione ex art. 814 c.p.c. rispetto alle vicende impugnatorie, anche se ciò può sembrare in (apparente) contrasto con l'art. 813 ter – in particolare il comma 6, che nega il diritto all'arbitro/i che si sia reso colpevole delle condotte che comportano responsabilità previste dalla citata norma.

Probabilmente una soluzione “de jure condendo si può trovare, con la dovuta cautela per non penalizzare da un lato gli arbitri (che si vedrebbero costretti ad attendere anni la liquidazione del compenso anche a fronte di impugnazioni strumentali) e dall’altro le parti che sarebbero costrette a pagare nonostante lodi manifestamente viziati.

Per ora, comunque, credo sia più in linea con l’assetto normativo mantenere la netta distinzione tra la liquidazione (tra l’altro temperata dal reclamo ex art. 825 ove è ipotizzabile la sospensione del titolo esecutivo) e la fase di impugnazione del lodo, non essendovi alcun chiaro elemento testuale che porti al condizionamento del procedimento ex art. 814 all’esito, o, addirittura alla sola proposizione dell’impugnazione del lodo.

E’ ben vero che se gli arbitri risulteranno responsabili al termine del giudizio di merito conseguente alla fase di annullamento non avranno, secondo le nuove disposizioni, diritto al compenso, ma ciò è fatto consequenziale, non pregiudiziale, per cui nel silenzio della legge opterei, in accordo con l’autorevole dottrina del Punzi (“Liquidazione ex art. 814 c.p.c. degli onorari di arbitro: limiti del potere di cognizione” in R.A., 1991, pagg. 90 e seg) per mantenere su due diversi piani la liquidazione ed il procedimento di impugnazione del lodo.

Peraltro, in conclusione, sul tema, si deve anche rilevare che oltre al nuovo regime di reclamo cui è sottoposta l’ordinanza, a tutela delle parti soccorrono altri istituti anch’essi profondamente modificati (si pensi alla nuova formulazione degli art. 615, 617, 618 e 624 c.p.c. onde contrastare il titolo esecutivo.

Pertanto, l'ordinanza nonostante segua una logica tutt'altro che destituita di fondamento e che potrebbe essere regolamentata da future modifiche delle norme esaminate, al momento non mi pare si possa basare su robusti capisaldi normativi, senza contare che può prestare il fianco a strumentalizzazioni se si accede alla tesi dell'automatismo della sospensione nei casi in cui in sede di impugnazione sia anche soltanto dedotta una responsabilità degli arbitri.

Per mera completezza occorre un cenno sull'impugnabilità del provvedimento di sospensione.

Due sono le strade teoricamente percorribili:

- il reclamo ex art. 814, 2° comma c.p.c.;
- il ricorso per Cassazione ex art. 42 del c.p.c..

Il dilemma peraltro pare di semplice soluzione, dato che l'art. 42 dispone tassativamente che i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo possono esclusivamente essere impugnati con istanza di regolamento di competenza. E che il procedimento ex art. 814 non possa considerarsi un processo vero e proprio non pare sia lecito dubitare.

Avv. Domenico Prato